

PARTE SPECIALE



In questa parte speciale del Modello sono state descritte ed analizzate le principali fattispecie di reato previste dal Decreto per le quali, per il tipo di attività svolta dalla Società, sussiste un apprezzabile rischio di commissione.

Tenuto conto del fatto che la Società è una società di servizi produttivi per l'industria meccanica, specializzata nella costruzione di macchine automatiche per conto terzi, sono state individuate le seguenti aree di rischio.

CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) -CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.) - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.)- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER)- CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)- PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.) -ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) -PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.)

ART. 25 D. LGS. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319 *quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie, previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno".

Art. 317 c.p.: Concussione.

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Si tratta di un reato proprio, ovvero realizzabile esclusivamente da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

La condotta di abuso deve essere idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il concusso alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario.

Il nesso di causalità è quindi duplice: tra l'abuso del potere e la costrizione e tra la costrizione e la dazione o la promessa.

Il momento consumativo del reato si realizza nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.

Il dolo è generico; l'agente deve essere consapevole dell'abusività della sua condotta e del carattere indebito della prestazione.

La responsabilità dell'Ente, conseguentemente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può essere configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto del suo ufficio, determinando, nel contempo, un vantaggio in favore del soggetto 'offerente'.

Si tratta di una fattispecie che configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione. Il delitto è configurabile anche in assenza della dazione materiale, con la sola accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa di ricevere denaro o altra utilità, infatti il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale, quindi, può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad es. accelerare una pratica la cui evasione è di propria competenza), o in un atto contrario ai suoi doveri (ad es. il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara di appalto).

Per l'integrazione della fattispecie è necessaria la condotta di due soggetti: il pubblico ufficiale e il corruttore.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità o nel momento in cui si verifica la dazione.

Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Nella formulazione originaria tale fattispecie delittuosa prevedeva la responsabilità esclusiva del corrotto, successivamente estesa, ai sensi della L. 1818/92 anche al corruttore.

La responsabilità dell'Ente potrà conseguentemente configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario -quindi, sia di carattere amministrativo, in seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata, sia di carattere civile, ad esempio radicato per ottenere un risarcimento di danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale- un amministratore, collaboratore o dipendente dell'ente stesso, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere una sentenza favorevole o, in ogni caso, al fine di limitare gli effetti negativi di una decisione giudiziaria.

Art. 319 quarter: Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Il reato è stato introdotto con L. 6 novembre 2012 n. 190, recante 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'.

Si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato, con riferimento al soggetto attivo, che, oltre al pubblico ufficiale, può essere anche l'incaricato di un pubblico servizio; dall'altro, con riferimento alle modalità di perseguimento del risultato, identificabili in un'attività di induzione.

Ulteriore significativa differenza è la punibilità del soggetto che da' o promette denaro od altra utilità.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli

articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Si tratta di forme anticipate di corruzione. Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta la promessa.

Il dolo richiesto è specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Il reato di corruzione, disciplinato dagli articoli sopra riportati, può definirsi come un accordo in virtù del quale un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p.) riceve da un privato un compenso non dovuto per un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni e/o attribuzioni.

Si tratta di un reato a concorso necessario, configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti del corrotto e del corruttore, i quali, conseguentemente, salvo l'ipotesi prevista dall'art. 318, comma 2°, rispondono entrambi del reato.

La differenza rispetto al reato di concussione, nel quale, viceversa, viene prevista esclusivamente la responsabilità del funzionario pubblico, è rappresentata dalla posizione di parità in cui si trovano pubblico ufficiale e privato in tale fattispecie e nella libera determinazione che induce il privato a corrispondere l'indebito compenso, in assenza di qualsivoglia coartazione della volontà.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può ravvisarsi, ad esempio, nel caso in cui lo stesso offra denaro o utilità (quindi, ad esempio, servizi di manutenzione gratuiti, regali di particolare valore) ad un primario o dirigente ospedaliero al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara di appalto o nel caso

in cui l'offerta, ad esempio, sia rivolta ad un professore universitario affinché 'sponsorizzi' e consigli le apparecchiature prodotte e vendute dall'Ente stesso.

E' bene evidenziare che il reato è configurabile anche se il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio, quindi un comportamento comunque dovuto e legittimo; è il caso, ad esempio, del dipendente e/o collaboratore che elargisce al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per accelerare i tempi di erogazione di un finanziamento o di concessione di un'autorizzazione che sarebbero stati comunque legittimamente erogati o concessi.

Si precisa, inoltre, che, in giurisprudenza, si è sostenuto che le così dette "piccole regalie d'uso", mentre sono inidonee a configurare il reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio ex art. 318 c.p., non escludono mai la configurabilità del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza sull'agire del funzionario pubblico.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa della Società, le seguenti attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in esame:

- a) governance
- b) gestione flussi finanziari in entrata e in uscita;
- c) tenuta della contabilità; attività finalizzate alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- d) attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni fiscali, e per i tributi locali,
- e) Attività di richieste di permessi e/o licenze nei confronti degli Enti pubblici e/o organi di controllo degli stessi.

Per quanto concerne la definizione degli ambiti, il rischio si può presentare in misura maggiore negli organi sociali e nella direzione generale.

DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

Destinatari di quanto segue sono gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti e i Collaboratori esterni (con particolare riferimento ai professionisti che redigono il bilancio e le dichiarazioni per conto della Società) che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate.

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame,

ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato le seguenti procedure:

- a) Codice Etico;
- b) gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
- c) contabilità generale;
- d) acquisti e qualificazione dei fornitori.
- e) Gestione dei rapporti con gli organi della P.A. che possano entrare in contatto con SIL.MAC.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività nelle quali venga, per qualsiasi motivo interessato un rappresentante della P.A. e/o di un pubblico servizio, come identificato nel MOG.
- b) attenersi scrupolosamente alle citate procedure.

COMPITI DELL'ODV

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati;
- b) proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure;
- c) effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime;
- d) verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV;
- e) relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

REATI SOCIETARI

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.) – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

Tali reati si configurano quando vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti

materiali non rispondenti al vero, ovvero quando, nei medesimi documenti, non vengano fornite informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società la cui comunicazione sia prescritta dalla legge, così da rendere tale documentazione idonea ad indurre in errore i destinatari.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi di tali fattispecie criminose, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

La condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e l'agente deve porla in essere al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Attualmente, a seguito della riforma portata con L. 69/2015, il sistema di repressione delle false comunicazioni sociali è organizzato attorno a due diverse fattispecie incriminatrici (entrambe delittuose, di pericolo e perseguibili d'ufficio), che si differenziano in ragione della natura non quotata (art. 2621 c.c.) e quotata (art. 2622 c.c.) delle società, accanto alle quali sono state introdotte due nuove disposizioni (artt. 2621 bis e 2621 ter c.c.) disciplinanti, rispettivamente, la valutazione – in chiave di diminuzione di pena il primo e di non punibilità il secondo – dei fatti di lieve entità e di particolare tenuità.

La prima, importante novità riguarda l'abbandono del previgente modello differenziato (contravvenzionale e delittuoso) di incriminazione graduato in ragione del verificarsi o meno di un danno patrimoniale in capo ai destinatari della falsa comunicazione sociale, normativamente individuati nella società, nei soci e nei creditori. Si è perciò assecondata l'idea che l'attesa della verifica dei risultati negativi delle falsità fosse una circostanza troppo avanzata nel tempo per consentire la tutela dell'etica degli affari.

Per tale ragione, il modello d'intervento prescelto è unitario ed è strutturato sul reato di pericolo concreto, prescindendo perciò dalla necessità di dover accertare l'esistenza di un'offesa patrimoniale derivante da scelte economiche falsate dall'errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. In questa stessa ottica, di rinvigorimento della risposta punitiva, si è altresì sancita e generalizzata la perseguibilità d'ufficio, non consentendo alcun ingresso selettivo alla logica negoziale sottesa alla proposizione della querela di parte, anche in assenza di fatti di lieve entità, da commisurarsi alla natura e alle dimensioni della società ovvero alle modalità o agli effetti della condotta; l'unica eccezione riguarda la procedibilità a querela di ipotesi di lieve entità per società non soggette a fallimento secondo le disposizioni di settore. Meritevole di considerazione è poi l'eliminazione del complesso sistema di soglie di punibilità (quantitative e qualitative) che caratterizzava in modo significativo la previgente scelta repressiva; un cambio di rotta volto a ripristinare,

almeno nelle intenzioni originarie, un più ampio spettro di applicazione del falso in bilancio e a far riemergere la tutela della trasparenza societaria, ritenuta dai più ingiustificatamente depotenziata con la riforma del 2002.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato sopra descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Il reato si configura quando l'agente ostacoli o impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici.

Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato un danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si proceda alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita dei soggetti attivi.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C. C.)

Il reato si configura nel caso in cui si proceda alla ripartizione di utili o di acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita dei soggetti attivi.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C. C.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi previsti dalla legge, si proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di quote o azioni emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, ai sensi dell'art. 110 c.p., nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e tali da cagionare danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C. C.)

Il reato si configura nel caso in cui si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- a) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART.2635, COMMA 3, C.C.)

la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se o per altri, denaro o qualsiasi altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa,

per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Per organi della società si intendono gli amministratori, di direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

È un reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

È un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART.2635, BIS)

A differenza della precedente fattispecie, il reato si concretizza quando l'offerta o la promessa non sia accettata. Qualora si offre o promette denaro o altre utilità, non dovuti, ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato si concretizza altresì, qualora si sollecita quanto sopra, per se o per altri, anche per interposta persona, In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C. C.)

Il reato si configura quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C. C.)

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori e si configura attraverso la realizzazione di due condotte alternative:

- a) esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultamento integrale o parziale, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- b) ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte delle autorità pubbliche, consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa della Società, le seguenti attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in esame:

- f) gestione flussi finanziari in entrata e in uscita;
- g) tenuta della contabilità; attività prodromiche alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- h) operazioni societarie che riguardano la sfera del patrimonio e, in particolare, che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- i) gestione dei rapporti con i soci e il regolare funzionamento della Società.

Per quanto concerne la definizione degli ambiti, il rischio si può presentare in misura maggiore negli organi sociali.

DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

Destinatari di quanto segue sono gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti e i Collaboratori esterni (con particolare riferimento ai professionisti che redigono il bilancio per conto della Società) che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate.

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato le seguenti procedure:

- f) Codice Etico;
- g) gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
- h) contabilità generale;
- i) acquisti e qualificazione dei fornitori.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- c) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- d) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio dei soci;

- e) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale; ed agire sempre nel pieno rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- f) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- g) attenersi scrupolosamente alle citate procedure.

COMPITI DELL'ODV

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- f) verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati;
- g) proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure;
- h) effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime;
- i) verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV;
- j) relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

<p style="text-align: center;">RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</p>

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato è configurato laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi – non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto – acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (e.g.: furto, reato tributario) che costituisce il presupposto della ricettazione.

È altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per altri – un profitto, che può anche essere di carattere non patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

L'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni è integrata quando il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto in discorso, è necessario che l'autore abbia la consapevolezza della provenienza illecita del danaro e della cosa (dolo generico) e che sia animato dall'intenzione di procurare a se o ad altri un profitto (dolo specifico).

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Il reato è configurato laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi – non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto – sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (comprensivi anche di aziende, titoli, diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (e.g.: furto, reato tributario) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

La condotta dell'ostacolare consiste in una qualsiasi attività diretta ad impedire l'identificazione del denaro, dei beni e delle altre utilità al fine di dissimularne la provenienza illecita.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Il reato è configurato laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti

da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (e.g.: furto, reato tributario).

La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzo di capitali illeciti.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER 1 C.P.)

Il reato si configura laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi, fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p. sostituisce o trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

È necessario che sia ostacolata concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità, non essendo sufficiente un ostacolo soltanto potenziale. La norma dispone inoltre che *"non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

Come per il delitto di riciclaggio e ricettazione, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (comprensivi anche di aziende, titoli, diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (e.g.: furto, reato tributario) che ne costituisce il presupposto.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa della Società, le seguenti attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in esame:

- a) acquisto di beni e servizi;
- b) erogazione e impiego di finanziamenti;
- c) contabilità generale.

Il Legislatore ha espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'OdV in caso di mancato controllo e segnalazione. L'art 52 comma 2, del D.Lgs 231/07 rapporta direttamente l'ODV con organi pubblici di vigilanza,

prevedendo sanzioni penali a suo carico in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui allo stesso art 52. La sanzione è prevista infatti nell'art 55, comma 4, e consiste nella reclusione fino ad un anno e nella multa da 100 a 1000 euro.

DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

Destinatari di quanto segue sono gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori interni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate.

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato le seguenti procedure: Codice Etico; Gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;

- a) Gestione finanziamenti;
- b) contabilità generale;
- c) acquisti e qualificazione dei fornitori.

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle citate procedure.

COMPITI DELL'OdV

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati;
- b) proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure;
- c) effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime;
- d) verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni [pervenute all'OdV];
- e) relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

<p style="text-align: center;">OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CON VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE ESICUREZZA SUL LAVORO</p>
--

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

La condotta costitutiva del reato consiste nel cagionare la morte di una persona a causa di violazioni delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

La condotta costitutiva del reato consiste nel cagionare ad altri lesioni gravi o gravissime a causa di violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni.

La lesione personale è grave e si applica la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- c) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- l'aborto della persona offesa (artt. 545, 585, 587 c.p.).

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Le aree a rischio ed i processi sensibili con riferimento ai reati sopra illustrati sono puntualmente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società.

DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

Destinatari di quanto segue sono gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori interni, ciascuno in ragione delle rispettive competenze in materia.

In particolare, sono destinatari il Presidente del Consiglio di Amministrazione quale datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i relativi addetti, nonché il Medico Competente.

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle normative vigenti.

COMPITI DELL'OdV

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati;
- b) proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure;
- c) effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime;
- d) verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni [pervenute all'OdV];
- e) relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

DUPLICAZIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORE, ILLECITA IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE, LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE, ILLECITA RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, VENDITA, LOCAZIONE E ABUSIVO TRASFERIMENTO DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI (ART. 171 BIS L. 633/41)

La disposizione in commento 'si compone di due norme: l'una, volta alla tutela del software in generale e l'altra, inserito dal D.Lgs. 169/99, tutela le banche dati.

La disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente, a fine di lucro, duplica software o li importa, distribuisce, li pone in vendita o, semplicemente li detiene a scopo commerciale o imprenditoriale e/o loca programmi ottenuti in violazione delle disposizioni normative finalizzate al contrasto della c.d. pirateria. Tali condotte sono caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale e, sul piano soggettivo, richiedono il dolo specifico di profitto.

Si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Il secondo comma della norma in esame tutela, invece, le banche dati, intese, secondo il disposto dell'art. '2 della stessa legge, come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Le aree a rischio sono quelle di gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici che prevedano la possibilità di accesso, tramite *internet*, ad altri sistemi informatici, o che prevedano la trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, nonché quelle afferenti l'utilizzo di disegni e progetti tecnico/industriali di terzi.

DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

Destinatari di quanto segue sono gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori interni ed esterni.

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato il Codice Etico.

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle citate procedure.

COMPITI DELL'OdV

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati;
- b) proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure;
- c) effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime;
- d) verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni [pervenute all'OdV];
- e) relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

REATI AMBIENTALI

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS. 152/06), CON RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO ED INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI – PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICHE – RELATIVE A RIFIUTI PERICOLI E NON PERICOLOSI – MISCELAZIONE DI RIFIUTI, ATTIVITÀ SVOLTE IN SPREGIO ALLE AUTORIZZAZIONI

L'attività di raccolta gestione e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi non autorizzata (in assenza della prescritta iscrizione all'Albo), ha natura di reato comune ed istantaneo, che si integra nelle ipotesi in cui la condotta posta in essere dal soggetto, per le sue caratteristiche oggettive, è caratterizzata dalla necessaria professionalità o imprenditorialità.

Il reato di cui all'articolo 256, comma 1, non è un reato proprio, non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti e può scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione delle misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione.

Pertanto, la condotta sanzionata dall'articolo 256, comma 1 Dlgs 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. In merito si è così espressa la Cassazione con la sentenza del 22 gennaio 2015, n. 2864.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258, COMMA 4, SECONDO PERIODO, D. LGS. 152/06), CON RIFERIMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE O USO DI CERTIFICATI DI ANALISI DI RIFIUTI CHE CONTENDONO FALSE INDICAZIONI SULLA NATURA, LA COMPOSIZIONE E SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE DEI RIFIUTI

Il reato è rilevante limitatamente al comma 4, secondo periodo, che irroga la pena di cui all'art. 483 c.p. (2 anni di reclusione) al soggetto che predisporre un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione, e sulle caratteristiche chimico-fisiche e/o, al soggetto che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La norma in esame ha come soggetti attivi le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.

Per le violazioni in materia di:

PREDISPOSIZIONE O USO DI CERTIFICATI FALSI (ART. 260 BIS, COMMA 6 D. LGS. 152/06) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTR)

MANCATA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTAZIONE O USO DI CERTIFICATI FALSI (ART. 260 BIS, COMMA 7, SECONDO E TERZO PERIODO, D. LGS. 152/06)

Tali fattispecie di reato sono riferibili nell'ambito del SISTRI e sono limitate:

- a) alla predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nel citato sistema, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- b) al trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- c) all'uso, durante il trasporto di rifiuti soggetti al SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti soggetti al SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
- d) al trasporto di rifiuti pericolosi e con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata.

I reati menzionati sono reati propri.

SCARICO ILLECITO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (ART. 137 D.LGS. 152/06)

La condotta consiste nello scarico, doloso o colposo, di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle contenute nel D.Lgs 152/06 ed eccedendo le soglie ivi indicate con violazione dell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità.

OMESSA BONIFICA (ART. 257 D. LGS. 152/06)

La condotta consiste nell'omettere la bonifica di un sito contaminato con rifiuti, pericolosi o meno. Si punisce, altresì, la mancata comunicazione entro le 24 ore ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.

VIOLAZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI CESSAZIONE E RIDUZIONE DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3, COMMA 6, L. 549/93)

La condotta si atteggia secondo una pluralità di forme:

- a) mancato rispetto dei termini e delle modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla l. 549/1993, (e.g.: gas per condizionatori);

- b) mancato rispetto delle modalità previste per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della L. 549/93 e del successivo Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo e nel mancato rispetto dei tempi e delle modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge.

produzione, utilizzo, commercializzazione, importazione e/o esportazione di una o più sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Le aree a rischio ed i processi sensibili con riferimento ai reati di cui sopra sono:

- a) individuazione e classificazione dei rifiuti;
- b) gestione dei depositi temporanei;
- c) individuazione dell'impianto di recupero e/o di smaltimento ove avviare i rifiuti, le attività di avvio e di verifica del corretto smaltimento e recupero;
- d) gestione della fase di trasporto dei rifiuti verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio (verifica delle autorizzazioni, compilazione del FIR o della scheda SISTRI);
- e) gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
- f) gestione delle informazioni elettroniche attraverso il SISTRI;
- g) gestione delle acque di scarico e delle acque meteoriche di dilavamento;
- h) gestione di sostanze o rifiuti pericolosi in forma liquida.

DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

Destinatari di quanto segue sono gli Amministratori. Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'esplicito divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato le seguenti procedure:

- a) Codice Etico;
- b) gestione degli aspetti ambientali.

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle citate procedure.

COMPITI DELL'ODV

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati;
- b) proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure;
- c) effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime;
- d) verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV; relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.